



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/03/2009

=====

ADDI' 27/03/2009 NELLE SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COME COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
MCNTINO	Esterino	Vice	MARCOCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPETELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulio	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	F. Liberto	"
FICHERA	Daniela	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSETTI: COPPETELLI - COSTA - MANCINI

DELIBERAZIONE N. 198

Oggetto:

Approvazione dello Schema di Convenzione tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato.



198 27 MAR. 2009 *OS*

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO ED IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PER L'IMPIEGO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n° 1 – Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la legge 21 novembre 2000 n° 353 – Legge quadro in materia degli incendi boschivi;

VISTO il Decreto legislativo 18 maggio 2001 n° 227 – di orientamento e modernizzazione del settore forestale;

VISTO il decreto 1° giugno 1987, con il quale il Ministero dell'Agricoltura e le Foreste ha disposto che i funzionari del Corpo Forestale dello Stato fossero strutturati a livello regionale con il Coordinamento;

CONSIDERATO che il Corpo Forestale dello Stato è coinvolto nelle sue attività anche dalla Regione, ai sensi dei citati decreti del Presidente della Repubblica n° 11/1972 e n° 616/1977;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999 n° 14, inerente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 28 ottobre 2002 n° 39, che adotta un quadro normativo unitario in materia di gestione delle risorse forestali regionali, specificando all'art. 1 comma 5 che i rapporti con il Corpo Forestale dello Stato sono regolati da un'apposita convenzione tra il Ministero competente e la Regione;

VISTA la precedente Convenzione tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nell'ambito delle competenze regionali, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 11 luglio 2003 n° 641;

VISTA la legge 36/2004 che nel definire il nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato, all'articolo 4 sancisce che i compiti e funzioni su scala regionale debbano essere definiti da apposite convenzioni, redatte sullo schema dell'accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO l'Accordo Quadro Nazionale regolante i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni ai sensi dell'articolo 4 della Legge 6 febbraio 2004, n. 36;

VISTO il Regolamento Regionale del 18 aprile 2005 n° 7 – Regolamento di attuazione dell'articolo 36 delle Legge Regionale 28 ottobre 2002 n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali);

RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo della convenzione tra Regione Lazio e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 11 luglio 2003 n. 641, coordinandola ed armonizzandola nell'ambito del mutato quadro legislativo ed amministrativo attualmente vigente;



198 27 MAR. 2009 *AA*

TENUTO CONTO della nota del Comando Regionale del Corpo Forestale del Lazio n. 21627/2S/03 del 06/02/2009, con cui viene trasmesso l'approvazione della bozza di convenzione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali con il quale viene delegato il Comandante Regionale alla firma della convenzione medesima;

VISTO lo Schema di "CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO ED IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PER L'IMPIEGO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO", allegato alla presente deliberazione e che costituisce parte integrante della stessa;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;
all'unanimità

DELIBERA

- di approvare lo Schema di "CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO ED IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PER L'IMPIEGO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO", allegato alla presente deliberazione, che forma parte integrante della stessa;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 30 MAR. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. 198 *12*
DEL 27 MAR. 2009



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO ED IL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PER L'IMPIEGO DEL
CORPO FORESTALE DELLO STATO

TRA

la Regione Lazio (C.F. 80143490581), rappresentata da

ed

il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (C.F. 97099470581), rappresentato da

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSA

Il Corpo Forestale dello Stato quale Forza di Polizia dello Stato, costituisce una risorsa fondamentale a servizio della collettività per la salvaguardia e la tutela dell'ecosistema territoriale, ambientale e forestale di riferimento nella sorveglianza del patrimonio naturale e nell'applicazione delle relative normative di carattere regionale e nazionale, nonché nel controllo del territorio con particolare attenzione alle aree forestali, rurali e montane.


Art. 1

FINALITÀ

1 - La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Lazio (di seguito denominata "Regione") ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la collaborazione tra il Corpo Forestale dello Stato (di seguito denominato "CFS") e la Regione, sino a nuova e diversa regolamentazione, nel rispetto dell'autonomia gerarchica e funzionale.

Con la presente Convenzione vengono individuate le modalità, i criteri generali ed i principi direttivi della collaborazione che il Corpo Forestale dello Stato pone in essere con la Regione.

2 - Il Capo del Corpo Forestale dello Stato, con propri atti, si riserva la possibilità di individuare le strutture ed il personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti oggetto di Convenzione.





Art. 2

ARTICOLAZIONE ED OPERATIVITÀ DEL CFS NELLA REGIONE

1 – Il CFS opera nell'ambito regionale con una propria autonoma struttura di cui la Regione riconosce e rispetta l'autonomia gerarchica e funzionale; in particolare, per le materie previste dalla presente convenzione, la struttura organizzativa del CFS è così articolata:

- nel capoluogo di Regione con un Comando Regionale Forestale, a cui è preposto un Comandante Regionale;
- nei capoluoghi di Provincia con i Comandi Provinciali Forestali, a cui sono preposti Comandanti Provinciali, alle cui dirette dipendenze sono posti i rispettivi Comandi Stazione Forestali.

2 – I Comandi Provinciali Forestali dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal Comando Regionale Forestale.

3 – Il personale del CFS, a richiesta della Regione, sentito il Comandante Regionale del Corpo, può partecipare a commissioni, comitati, gruppi di lavoro e di studio in materia di protezione civile, ambiente, foreste ed aree protette, nonché specifiche problematiche riguardanti il mondo rurale.

Art. 3


ARTICOLAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI


1 – I rapporti convenzionali di cui al precedente articolo 1, richiamata e ribadita la rispettiva indipendenza gerarchica e funzionale del personale regionale e di quello del CFS, intercorrono sul piano istituzionale tra il Presidente della Giunta Regionale ed il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Dirigente Generale – Capo del CFS e gli Assessori competenti.

Sul piano operativo i rapporti intercorrono:

- a livello regionale, tra i Dirigenti Regionali ed in particolare tra il Direttore della Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, il Direttore della Protezione Civile e il Direttore della Direzione Agricoltura della Regione ed il Comandante Regionale CFS;
- a livello provinciale, tra i responsabili delle strutture regionali decentrate o i responsabili degli uffici competenti per le funzioni delegate agli Enti locali, sentiti i competenti Direttori della Regione ed i Comandanti Provinciali del Corpo Forestale dello Stato, sentito il Comandante Regionale CFS;

I Comandanti Provinciali del Corpo Forestale dello Stato, tramite il Comando Regionale, informano periodicamente la Regione sull'attività operativa svolta di cui alla presente convenzione.





2 – Nel caso in cui a livello provinciale o territoriale si determinassero divergenze o conflitti di competenza, la questione è rimessa e risolta a livello regionale. Nel caso in cui dette divergenze o conflitti non vengano risolti a livello regionale, le questioni sono rimesse a livello istituzionale.

3 – L'impiego del Corpo Forestale dello Stato nelle attività e nei compiti di lavoro, di cui alla presente convenzione, è considerato servizio d'istituto.

Art. 4


OBIETTIVI DI MASSIMA DA RAGGIUNGERE


1 – La presente Convenzione promuove il consolidamento della storica collaborazione tra CFS e Regione, innovandone i contenuti in conformità all'Accordo Nazionale Quadro, alle aspettative della collettività e dell'opinione pubblica. Tramite la sinergia che sottende la Convenzione dovrà essere armonizzata e valorizzata la cultura, la conoscenza e l'esperienza professionale specializzata del CFS in campo forestale, ambientale e territoriale, in ausilio alle responsabilità e alle competenze istituzionali della Regione nei settori suddetti.

L'intento è quello di dare la maggiore attenzione alle aspettative della comunità regionale in tema di sicurezza ambientale, di aumentare la fiducia della stessa comunità nelle Istituzioni, di contribuire al libero e normale svolgimento delle attività sociali ed economiche nei settori presi in considerazione.

Un valido espletamento dell'attività di controllo del territorio, associato ad un più solido rapporto di fiducia col cittadino e le comunità locali, può consentire di contenere alterazioni e manomissioni ambientali, di prevenire e reprimere abusi ed illeciti.

Nel dettaglio gli obiettivi da raggiungere con l'attivazione della presente Convenzione, sono sinteticamente i seguenti:

- 
- a) perseguire, mediante azione incisiva su tutto il territorio regionale, il controllo degli incendi boschivi, perimetrandone le superfici, contrastando gli illeciti ed i reati attraverso l'individuazione dei responsabili;
 - b) svolgere uno specifico controllo sul territorio e particolarmente nelle aree boscate regionali;
 - c) svolgere un'attività di monitoraggio sul patrimonio agro-silvo-pastorale per rilevare e caratterizzare situazioni di interesse, sia sul piano statistico che per consentire l'eventuale adozione di provvedimenti conseguenti e tempestivi da parte della Regione;
 - d) preservare le aree protette presenti in ambito regionale da aggressioni, alterazioni e manomissioni, anche coordinandosi con i Guardia parco;

- 
- e) contribuire ad un'ottimale e regolare applicazione sull'intero territorio regionale di progetti di cooperazione internazionale riguardanti il settore forestale, ambientale ed agro-alimentare, anche attraverso una specifica e concordata azione di controllo;
 - f) contribuire nel modo più appropriato e rispondente ad una regolare commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione delle piante in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale attuativa dell'apposita Direttiva europea;
 - g) ostacolare e contenere mediante controlli mirati nelle aree montane, forestali e rurali e soprattutto negli ambienti "più naturali", i reati ed illeciti in tutte le varie fasi del ciclo dei rifiuti;
 - h) contribuire alla tutela delle risorse genetiche autoctone regionali e del settore degli organismi geneticamente modificati, con l'obiettivo finale sia della salvaguardia della biodiversità regionale, sia della sicurezza alimentare dei cittadini.


2 - Una Commissione paritetica da istituire e formata da quattro persone, di cui due scelte tra i Dirigenti ed i Funzionari del CFS in organico presso il Comando Regionale del Lazio o presso le proprie strutture dipendenti e due scelte tra i Dirigenti ed i Funzionari in servizio presso la Regione, determinerà gli indicatori di valutazione da sottoporre a verifica annuale per l'esatto adempimento dei compiti di collaborazione attivati dalla presente Convenzione e potrà, nel caso, comporre bonariamente divergenze operative ed amministrative eventualmente insorte.



Art. 5

AMBITI DI COLLABORAZIONE

Il CFS oltre agli ambiti di collaborazione di carattere generale o particolare definiti dalla vigente legislazione regionale, nonché inerenti le competenze regionali, così come definite dalla legislazione nazionale nel suo complesso e nella sua evoluzione, collabora con la Regione negli ambiti di lavoro di seguito riportati.

- A. PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI, ATTIVITÀ CONNESSE E PROTEZIONE CIVILE.
 - B. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO AGRO-SILVO-PASTORALE.
 - C. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI RILEVAZIONE STATISTICA DEL PATRIMONIO AGRO-SILVO-PASTORALE E DEL SUO USO.
 - D. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE AREE NATURALI PROTETTE DI RILEVANZA REGIONALE, DELLA RETE NATURA 2000, DELLA RETE
- 



ECOLOGICA DELLA REGIONE LAZIO E DI COLLABORAZIONE AL CONTROLLO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE.

- E. ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA DI REGOLAMENTI COMUNITARI RIGUARDANTI IL SETTORE FORESTALE, AMBIENTALE ED AGRO-ALIMENTARE.
- F. ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/105/CE, NEL RISPETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 386/2003, RIGUARDANTE LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE.
- G. ALTRE ATTIVITÀ IN MATERIA DI POLIZIA AMBIENTALE, POLIZIA IDRAULICA E VETERINARIA, DI CACCIA E PESCA, DI TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE REGIONALI, DI PROMOZIONE, EDUCAZIONE E DIVULGAZIONE DI TEMATICHE AMBIENTALI E FORESTALI.
- H. PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO NELLA REPRESSIONE DEI REATI IN DANNO AGLI ANIMALI E TUTELA DEGLI STESSI DAI MALTRATTAMENTI.


Art. 6

IMPIEGO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

A – Programmazione, pianificazione e lotta agli incendi boschivi, attività connesse e protezione civile.

1 – Fermi restando i rispettivi compiti istituzionali in materia ed in particolare quelli definiti dalla legge 21 novembre 2000 n. 353, con la presente Convenzione, che vale anche come accordo di programma di cui all'art. 7 punto a) della suddetta normativa nonché dell'art. 67 della L.R. n. 39 del 25 ottobre 2002, il CFS collabora con la Regione nelle attività di:

- a) redazione e revisione annuale del "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" di cui all'art. 3 della suddetta legge 353/2000, nonché delle successive edizioni dello stesso e della legge regionale 39/02 titolo VIII capo I°;
- b) funzionamento della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) per la partecipazione alla gestione ed al coordinamento degli interventi di lotta agli incendi boschivi, in concorso operativo con gli altri organismi preposti al settore, mediante personale qualificato;
- c) raccolta ed archiviazione dei dati statistici relativi agli incendi boschivi sul territorio regionale;
- d) formazione ed educazione ambientale nel settore della protezione civile, rivolta alla preparazione di personale per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva;



e) applicazione anche nel settore degli incendi boschivi del Regolamento Forestale Regionale 18 Aprile 2005 n° 7 e sue modifiche e integrazioni.

2 - In considerazione della professionalità del Corpo Forestale dello Stato nella gestione degli incendi boschivi e dell'istituzione delle Unità Operative Territoriali nella Regione Lazio, secondo quanto previsto dalla Legge 353/2000 come modificata dalla Legge 36/2004, il coordinamento delle operazioni di spegnimento a terra è attribuita al personale dello stesso Corpo Forestale attraverso la funzione di Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei fermo restando quanto previsto dall'accordo regionale quadro fra CFS e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 16 aprile 2008 e del Piano Regionale AIB 2008-2011.

Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento dirige e coordina sul posto l'attività di lotta connessa al singolo evento, con le modalità più opportune e nel rispetto delle disposizioni e normative vigenti, anche per quanto concerne l'impiego dei mezzi aerei regionali.

È compito esclusivo della filiera operativa ed organizzativa del Corpo Forestale dello Stato l'attivazione, nel caso di incendi boschivi, delle procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato, la trasmissione della relativa richiesta alla SOUP con l'indicazione delle relative informazioni, l'autorizzazione al lancio e la complessiva gestione di detti mezzi, nonché l'eventuale richiesta di disattivazione degli elettrodotti, la quale deve essere gestita operativamente dalla SOUP.

3 - Il Corpo Forestale dello Stato, ferme restando le proprie competenze istituzionali, unitamente alla Regione, esegue analisi o partecipa ad eventuali studi sulle cause degli incendi boschivi, per meglio definire le successive pianificazioni e programmazioni in materia di prevenzione e lotta ai medesimi.

4 - Il CFS fornisce alla Regione Lazio i dati relativi alle perimetrazioni delle superfici percorse dal fuoco ai sensi della Legge 353/00 e della Legge regionale 39/02 e sarà previsto l'accesso del CFS ai medesimi dati acquisiti dalla Regione anche attraverso i sistemi informatici destinati al loro trattamento.



Tali dati raccolti dal CFS esclusivamente per i propri compiti di istituto e con le precisioni coerenti con tali principi ovvero per la registrazione e l'analisi delle modifiche territoriali occorse nel tempo sono utilizzati, previa successive verifiche ed elaborazioni, da parte degli enti locali interessati, in termini di collaborazione e supporto agli stessi, a norma dell'art. 10 comma 2° della legge 353/2000, nella identificazione e catalogazione delle aree boschive percorse dal fuoco, al fine di assicurare la salvaguardia attraverso l'apposizione del successivo contesto vincolistico secondo le procedure previste alla normativa vigente.

5 - Il Corpo Forestale dello Stato collabora con la Regione Lazio nelle attività di controllo e prevenzione, relativamente al patrimonio boschivo ed alle aree a pascolo, da possibili alterazioni territoriali ed eventuali rischi idrogeologici a supporto dei compiti di protezione civile di rilievo regionale.

B - Attività di vigilanza e controllo del patrimonio agro-silvo-pastorale.

1. In relazione alla normativa nazionale vigente ed a quanto previsto nell'art. 1 comma 4 della L.R. n. 39 del 28 ottobre 2002, il CFS collabora con la Regione nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo nell'attuazione del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, ai fini di un'ottimale tutela del patrimonio forestale regionale.
2. Il CFS riceve ed archivia i provvedimenti e gli atti emanati per gli interventi di utilizzazione da parte degli Enti delegati nonché le comunicazioni, di apertura dei cantieri di utilizzazione forestale, trasmesse dai proprietari/impresе di utilizzazione.
3. Il CFS su richiesta della Regione, può collaborare agli iter amministrativi per l'approvazione dei PGAF - piani di gestione e assestamento forestale -- ai sensi della DGR 125/2005, partecipando altresì ai tavoli tecnici di presentazione e approvazione.
4. Il CFS su richiesta della Regione, può collaborare agli iter amministrativi per l'approvazione dei piani poliennali di taglio riferiti al Regolamento Regionale 07/2005.
5. Riceve ed archivia le comunicazioni della fine lavori e richieste di collaudo. Entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta di informazione da parte dell'Ente Proprietario, il Comando Provinciale del CFS invia all'Ente Proprietario una relazione finale sullo svolgimento dei lavori specificando le eventuali infrazioni commesse dalla Ditta aggiudicataria, previa ricezione della documentazione amministrativa completa relativa all'intervento di utilizzazione.
6. Il CFS collabora con la Regione anche ai fini della tenuta dell'Albo Regionale delle Impresе per l'esecuzione di lavori forestali.
7. In materia di difesa del suolo e del territorio il CFS, ferme restando proprie iniziative e fatte salve eventuali particolari richieste di collaborazione alle istruttorie da parte della Regione, effettua per conto della Regione medesima il controllo, successivo all'autorizzazione emessa dalle competenti strutture regionali, relativamente ad interventi, lavori e attività riguardanti il vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923 e RD 1126/1296) non delegati ai sensi della L. R. n. 53/1988, della D.G.R. n. 6215/1996 e della D.G.R. n. 3888/1998.

Il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, attraverso le sue strutture periferiche effettua le opportune verifiche. Le comunicazioni relativamente a fatti rilevanti sono trasmesse ai competenti Uffici della Regione da parte del Comando Regionale del CFS.

- 
8. In coordinamento e sinergia con altri organismi istituzioni e strutture il CFS, previa richiesta esplicita della Regione e compatibilmente con altre esigenze di servizio e nel rispetto delle proprie qualifiche, partecipa alla elaborazione:
- a. del Piano Forestale Regionale e dell'Inventario Forestale Regionale nonché del loro aggiornamento;
 - b. della carta dei tipi forestali e di habitat particolari;
 - c. di piani e programmi relativi alle risorse forestali;
 - d. di piani e programmi finalizzati alla prevenzione di processi di degrado e/o di rischio ambientale nonché di idraulica forestale e di risorse idriche;
 - e. di iniziative finalizzate al conseguimento della gestione sostenibile forestale e relativa certificazione;
 - f. della revisione e del riordino in materia di vincolo idrogeologico;
 - g. di progetti normativi e/o regolamenti tecnici per il settore ambientale territoriale e forestale.
- 

C – Attività di monitoraggio e di rilevazione statistica del patrimonio agro-silvo-pastorale e del suo uso.

- 1 – Il Corpo Forestale dello Stato collabora con la Regione negli adempimenti trimestrali connessi alla raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati concernenti la statistica forestale come da indicazioni e modulistica Istat/For.
- 2 – La Regione Lazio, secondo modalità convenute o da concordare di volta in volta con il Comando Regionale del Corpo, concerta le modalità di partecipazione nelle attività di monitoraggio riguardanti la presenza sul territorio regionale, comprese le aree urbane, di specifici parassiti vegetali, la cui diffusione è in grado di determinare stato di allerta.
- 3 – Il CFS collabora altresì nell'attuazione di direttive comunitarie o di normative nazionali concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ed, in tal senso, effettua specifici controlli e verifiche anche in accordo con il Servizio Fitosanitario Regionale.

D – Attività di vigilanza e controllo delle aree naturali protette di rilevanza regionale, della "rete natura 2000", della rete ecologica della regione Lazio nonché sugli alberi e boschi monumentali e di collaborazione al controllo della qualità ambientale.

- 1 – Nelle more della predisposizione della Convenzione tipo da parte del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, come previsto dal comma 2

dell'art. 27 della Legge 394/1991, il CFS collabora con la Regione Lazio e con gli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali per l'espletamento, in forma coordinata, delle attività necessarie alla conservazione, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio naturale protetto nell'ambito degli obiettivi stabiliti dalla L.R. 29/1997 in relazione alle materie di competenza istituzionale del CFS di cui alla Legge 36/2004.

Il CFS coopera altresì nell'applicazione dei piani e dei regolamenti delle aree naturali protette, nonché di altri eventuali provvedimenti degli Enti gestori, sentito il Comando Regionale del CFS.

2 - Nell'attività di controllo e di verifica che è svolta in collaborazione con la Regione, il CFS privilegia il territorio regionale protetto, parchi e riserve naturali, ed in particolare quello compreso all'interno della cosiddetta "Rete Natura 2000", concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche d'importanza comunitaria.


3 - Il Corpo Forestale dello Stato svolge anche l'attività di vigilanza sugli alberi e boschi monumentali della Regione. Esso, relazionerà ogni 2 anni sullo stato di conservazione e salvaguardia, sull'attività di manutenzione e sulle eventuali sanzioni rilevate. Il Corpo Forestale dello Stato può altresì concorrere, secondo successive specifiche intese concordate tra il Direttore Regionale competente ed il Comandante Regionale del CFS, nelle attività di monitoraggio sullo stato degli ecosistemi, sulla conservazione degli habitat e delle specie di flora e fauna nelle aree naturali protette, nei SIC e ZPS della Direttiva Habitat e negli ambiti territoriali di importanza per la Rete Ecologica regionale.

E - Attività di controllo in materia di regolamenti comunitari riguardanti il settore forestale, ambientale ed agro-alimentare.

Nell'attuazione di progetti di cooperazione internazionale riguardanti il settore forestale, ambientale ed agro-alimentare finanziati dalla Regione o da specifici regolamenti comunitari, il CFS collabora con la Regione previa intesa ed accordi da sottoscrivere tra il Comandante Regionale del CFS ed il Direttore Regionale competente, nei controlli su dette attività di cui la Regione stessa è competente: rimboschimenti, miglioramenti forestali, ambientali ed agricoltura biologica, ivi compresi i controlli presso le aziende per l'applicazione delle misure contenute nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR).

F - Adempimenti connessi all'attuazione della direttiva 1999/105/CE, nel rispetto del decreto legislativo 386/2003, riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Il CFS coadiuverà la Regione, sulla base di successive specifiche intese, nell'applicazione della normativa regionale e nazionale attuativa della Direttiva europea sulla commercializzazione dei




materiali forestali di moltiplicazione delle piante. Il CFS assicurerà in tal senso controlli mirati anche in accordo con il Servizio Fitosanitario Regionale.

G – Altre attività in materia di polizia ambientale, polizia idraulica e veterinaria, caccia, pesca, tutela delle risorse genetiche regionali, di promozione, educazione e divulgazione di tematiche ambientali e forestali.

1 - Il Corpo Forestale dello Stato collaborerà con le iniziative che saranno attivate negli ambienti naturali volte alla prevenzione e alla sorveglianza di comportamenti illeciti commessi durante le fasi tutte del ciclo dei rifiuti, con particolare riguardo alle attività di vigilanza contro traffici ed occultamenti di rifiuti, discariche abusive di rifiuti urbani e speciali, spandimenti di fanghi e di liquami anche in zone agricole, inquinamenti di corpi idrici e di acque superficiali e profonde.

Saranno oggetto di speciale controllo i progetti relativi a:

- 
- apertura e ampliamento delle cave e torbiere e di altre aree sottoposte a mutamenti di destinazione d'uso (es. da bosco e pascolo a discariche, dighe, aree industriali, artigianali; da bosco a pascolo e viceversa)
 - recupero di cave abbandonate e riqualificazione ambientale
 - rimboschimenti compensativi,
 - siti di movimento di terre e materiali.


Il Comando Regionale del CFS e la Regione potranno, in casi particolari, stabilire mediante apposite intese, azioni e controlli specifici in aree o settori predeterminati.

Il CFS provvederà, fatte salve altre proprie azioni, ad effettuare le comunicazioni e segnalazioni alle Autorità Amministrative competenti delle situazioni di rischio ambientale accertate, anche ai fini della iscrizione nell'anagrafe regionale dei siti inquinati e degli altri provvedimenti amministrativi conseguenti.

Anche nella polizia idraulica e nel demanio idrico regionale potranno specificatamente attivarsi apposite collaborazioni tra CFS e Regione.

2 – Nell'ambito delle attività riguardanti i pascoli, la profilassi e la polizia veterinaria il CFS, in collaborazione con le Direzioni Regionali competenti, può collaborare, compatibilmente con altre esigenze di servizio e ferme restando le proprie competenze istituzionali, nelle attività di sorveglianza e controllo in materia di sanità pubblica veterinaria.

3 – La Regione si avvale anche della collaborazione del CFS, in relazione alle sue competenze istituzionali ed alle sue specifiche professionalità, nelle attività riguardanti la caccia e la pesca nelle acque interne, nonché nella tutela della fauna compresa quella ittica.



La Regione può avvalersi anche della collaborazione del CFS per le attività afferenti all'Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale e più in generale nel raggiungimento delle finalità di cui alla L.R. 2 maggio 1995 n. 17.

4 -- Nella Zona di Protezione Speciale della Direttiva Habitat relativa alle Isole Pontine, la Regione al fine di rafforzare le azioni di tutela e di salvaguardia dell'avifauna migratoria, provvede annualmente per il tramite del CFS a reperire o ad affittare apposite strutture logistiche o comunque a consentire la permanenza ed il presidio territoriale di personale del Corpo, per periodi predeterminati relazionati al passaggio dell'avifauna, facendosi carico delle relative specifiche esigenze in fatto di risorse finanziarie.

L'attività di controllo e salvaguardia dell'avifauna, potrà essere estesa anche su altri territori e con differenti modalità da concordare caso per caso.

5 -- Il Corpo Forestale dello Stato può collaborare con i competenti organi dell'Assessorato Agricoltura della Regione, svolgendo attività di vigilanza, di controllo e monitoraggio in materia di coltivazione, produzione ed impiego di organismi geneticamente modificati, con particolare riferimento alle aree montane, forestali e rurali.

6 -- Tra CFS e Regione si potranno altresì stabilire e concordare specifiche intese per attività di promozione, educazione e divulgazione nelle materie dell'ambiente naturale e forestale, con particolare riguardo alle aree protette regionali ed al demanio forestale regionale. In quest'ambito potranno essere favorite forme di collaborazione tra l'Agenzia Regionale per i Parchi e l'Ufficio Territoriale per la Biodiversità del CFS tra i cui compiti istituzionali rientrano l'educazione e la divulgazione ambientale.

Programma **H) Programmazione, pianificazione e coordinamento nella repressione dei reati in danno agli animali e tutela degli stessi dai maltrattamenti**

In considerazione della professionalità del CFS nell'attività investigativa e di repressione espletata nel contrasto al fenomeno dell'importazione clandestina di animali da affezione dai paesi dell'Est europeo, della riconosciuta capacità di intervento nei cosiddetti "canili lager", nel contrasto ai reati di cinomachia e in generale nelle attività di contrasto e maltrattamento di animali, così come previsto dalla L 189/2004 di modifica del Codice Penale con l'introduzione degli art. 544 (bis, ter, e segg.), il coordinamento delle attività di intelligence e operative è attribuita al Comando Regionale del CFS.

Art. 7

COORDINAMENTO LOCALE DELLE ATTIVITÀ

1 - Al fine di promuovere una migliore collaborazione tra il Corpo Forestale dello Stato ed enti delegati e di gestione delle aree naturali protette, previa informativa alla Regione ed al Comando Regionale del Corpo, possono promuoversi a livello provinciale e territoriale incontri diretti tra i responsabili delle strutture per valorizzare il rapporto ed il lavoro congiunto tra CFS e Regione, fermo restando il contenuto della presente convenzione.

Analogamente possono promuoversi incontri diretti con tutte le strutture istituzionali competenti, ai fini del migliore coordinamento delle azioni di controllo del patrimonio ambientale anche attraverso eventuali specifiche intese.

2 - Per conto dell'Ente Regionale Roma Natura, preposto alla gestione del sistema delle aree regionali e dei parchi urbani siti all'interno del Comune di Roma, il CFS attraverso un proprio specifico reparto, provvede al controllo del territorio, alla sorveglianza delle risorse ambientali, forestali ed avifaunistiche ed alla conseguente repressione dei reati, in stretto raccordo con detto Ente.

Art. 8

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE NELLE MATERIE
CONVENZIONATE

1 - La Regione e il CFS programmano ed organizzano congiuntamente appositi corsi e stage, riservati al personale del CFS al fine di promuovere la formazione e l'aggiornamento tecnico ed amministrativo nelle materie oggetto della presente convenzione.

2 - La Regione ammette altresì il personale del CFS ai corsi e stage indetti per la formazione e l'aggiornamento del personale regionale e degli enti locali, nonché collabora alla formazione ed all'aggiornamento di operatori appartenenti ad Enti pubblici, relativamente alle materie di cui alla presente convenzione.

Art. 9

SISTEMA INFORMATIVO DELLA MONTAGNA

1 - Ai fini del monitoraggio, individuazione, archiviazione e conservazione delle informazioni sull'uso delle aree forestali e montane, nonché in supporto all'attività della Regione, l'Ispettorato Generale del CFS, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, renderà disponibile l'accesso ai servizi del Sistema Informativo della Montagna relativo alla Regione Lazio, presso il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile. Criteri, modalità ed altre forme di collaborazione per



detta attivazione e per l'aggiornamento dei dati, saranno stabilite tramite accordi diretti con l'Ufficio competente.

Art. 10

ONERI DELLA REGIONE

1- Al Corpo Forestale dello Stato sono riservati previa intesa con il Comandante Regionale del Corpo stesso, strutture ed uffici con relativi impianti e servizi, autonomi rispetto a quelli utilizzati dal personale regionale con relativi impianti e servizi.

La Regione provvede direttamente a fornire tramite concessione diretta o appositi contratti di locazione, le sedi di servizio del Comando Regionale e dei Comandi Provinciali e delle relative pertinenze e provvede alla relativa manutenzione ordinaria, all'impiantistica, ai contratti delle utenze, alle spese condominiali ecc..

Qualora le sedi siano concesse in uso gratuito, la Regione provvede al loro adeguamento alle norme di sicurezza.

2- Altri beni di proprietà regionale eventualmente disponibili, possono essere messi a disposizione dei Comandi del CFS per gli usi istituzionali. Gli oneri di manutenzione ordinaria di detti beni sono in tal caso a carico del Comando Regionale. La concessione in uso verrà assentita senza oneri e formalità particolari.

3 - Ai fini dell'espletamento delle attività di lavoro e dei compiti attribuiti con la presente Convenzione, la Regione assume direttamente le spese per il funzionamento e l'operatività di tutti gli uffici del Corpo Forestale dello Stato, per il funzionamento e la manutenzione degli automezzi in uso al CFS compresi i buoni carburante. In aggiunta a quanto sopra specificato concorre altresì alla fornitura di veicoli ed alla fornitura di attrezzature operative, mezzi e strumenti di lavoro ed altri beni strumentali, secondo un programma concordato annualmente con il Comandante Regionale.

4 - Nel rispetto dei limiti e delle regole stabilite dalle specifiche norme del Corpo Forestale dello Stato, la Regione assume inoltre le spese per assicurare al personale del Corpo Forestale dello Stato, il trattamento economico accessorio comprese le missioni di servizio, i buoni pasto ed il lavoro straordinario finalizzato all'espletamento di tutte le attività convenzionate e per tutto l'anno.

Il compenso per lavoro straordinario e gli esborsi per i cosiddetti mezzi tecnici connessi all'espletamento del servizio antincendio boschivo come previsto dalla presente convenzione, vengono annualmente definiti nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio almeno nei limiti di quanto erogato dalla Regione Lazio negli anni passati, poiché la lotta agli incendi boschivi obbliga di per sé ad attività di lavoro straordinario da parte del personale forestale ed al pagamento di spese tecniche specifiche.

5 – Per il pagamento degli oneri di cui al punto 1, la Regione provvede in modo autonomo e diretto. Per il pagamento degli oneri di cui al punto 3, le spese relative alle utenze saranno rimesse direttamente alla Regione Lazio, mentre per quanto riguarda le spese per il funzionamento corrente degli uffici e la loro pulizia, la manutenzione degli automezzi, di attrezzature operative, di strumenti di lavoro ed altri beni strumentali, compresi i buoni carburante, il Comando Regionale del CFS provvederà ad avanzare le relative richieste ai competenti Uffici Regionali, anche per conto dei reparti dipendenti.

Analogamente si provvederà per gli oneri di cui al punto 4, sia per quanto concerne lo svolgimento dei vari compiti convenzionati sia per quanto riguarda in particolare l'attività antincendio.

Resta fermo quanto previsto al secondo capoverso di detto punto 4.

Per la fornitura di veicoli, mezzi ed attrezzature operative, mezzi e strumenti di lavoro ed altri beni strumentali provvede in modo autonomo e diretto sulla base del programma concordato annualmente.

6 – La Regione assume formale impegno per il pagamento degli oneri e per l'erogazione dei suddetti fondi, per i quali sussisterà l'obbligo di rendicontazione sulla base delle norme di contabilità regionali, secondo modalità già in essere.

Gli eventuali aumenti annui di spesa ordinaria non potranno eccedere, a parità di risorse impiegate, il 10% rispetto a quanto erogato nell'anno precedente.

Il Comandante Regionale ed i Comandanti Provinciali del CFS, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla tenuta delle relative scritture contabili ed inventariali.

7 – Per quanto concerne i soli oneri di cui al punto 4 del presente articolo, la relativa somma potrà ogni anno essere versata dai competenti uffici regionali, su specifica eventuale indicazione del Comando Regionale del CFS, entro tempi compatibili alla erogazione della stessa al personale impiegato nelle attività di lavoro attribuite con la presente Convenzione, al funzionario delegato per conto della Regione del CFS.

8 – Il Comandante Regionale è autorizzato a stipulare, con i fondi posti a sua disposizione, polizze di responsabilità civile ivi compreso il legale patrocinio a favore del personale del CFS impegnato nei compiti di DOS nonché dei Funzionari e Dirigenti.

Art. 11

NORME FINALI

1 – Nell'ambito della presente convenzione, potranno essere concordate più specifiche modalità di attuazione della collaborazione tra CFS e Regione tra la Direzione Ambiente e Cooperazione tra i



Popoli, la Direzione Protezione Civile e la Direzione Agricoltura ed il Comando Regionale del CFS.

2 – Su specifica richiesta della Regione e con l'intesa preventiva del Comandante Regionale del Corpo, il CFS, in via eccezionale, può assolvere a compiti non ricompresi nella presente convenzione, ma comunque di rilevante interesse per l'ambiente, le foreste e le aree protette.

Art. 12

DURATA, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

1 – La presente Convenzione ha durata triennale ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di stipula sotto riportata. Alla sua scadenza si intende automaticamente e tacitamente rinnovata, salvo formale disdetta di una delle parti da notificarsi alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza.

2 – Le parti si riservano comunque la possibilità di concordare modifiche o integrazioni della presente convenzione, in relazione ai processi di riorganizzazione del CFS e della Regione, a rilevanti innovazioni legislative o a fatti specifici. Dalla data della presente Convenzione si intende revocata quella precedentemente sottoscritta in data 20 luglio 2003.

Art. 13

SPESE

1 – Le spese di bollo e di registrazione del presente atto sono a carico della Regione.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Roma, li

per la Regione Lazio

per il Ministero PAAF

